



TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO

DECRETO PER LO SVOLGIMENTO DI UDIENZA
MEDIANTE MODALITÀ CARTOLARE

Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela Vernia

Letto il ricorso che precede pervenuto in data odierna iscritto al n. 12171/2023;

RILEVATO che trattasi di ricorso ex art. 700 c.p.c.;

RITENUTO che non sussistono i presupposti per provvedere *inaudita altera parte*, anche in considerazione della complessità delle questioni dedotte nel presente giudizio che presuppongono l'accertamento di problematiche che necessitano l'instaurazione del contraddittorio tra le parti, sicchè si impone la fissazione dell'udienza sull'istanza cautelare; vista la richiesta di autorizzazione alla notifica del ricorso nei confronti dei "controinteressati" ai sensi dell'art. 151 c.p.c. mediante pubblicazione sul sito internet del MIM;

ritenuto che in ragione della pluralità di tali soggetti non è possibile provvedere alla notifica personale dell'atto a ciascuno di essi;

ritenuto che la celerità propria del rito cautelare introdotto giustifica il ricorso a formalità diverse da quelle per pubblici proclami e che, pertanto, ricorre l'ipotesi di cui all'art. 151 c.p.c.;

considerato che deve ritenersi utile a consentire una conoscenza generalizzata della domanda la pubblicazione sul sito INTERNET del MIM nell'area tematica a ciò demandata.

FISSA

Per la discussione sull'istanza cautelare l'udienza del **14.12.2023**.

Si notifichi entro il giorno 16.11.2023, con invito a costituirsi entro il giorno 5.12.2023.

Autorizza la notifica del ricorso nei confronti di “*tutti i controinteressati*” a mezzo pubblicazione sul sito INTERNET del MIM e dell'Ufficio scolastico regionale per la Puglia, Ambito Territoriale per la provincia di Bari, nell'area tematica a ciò demandata.

Ricorda alle parti che, in caso di costituzione telematica, la documentazione dovrà essere depositata in formato conforme alle regole tecniche fissate nel D.M. 44/2011, con allegazione separata dei singoli documenti, indicazione numerica come da separato indice e specifica indicazione del nome del documento.

Invita le parti, ove gli atti risultino corposi e di difficile consultazione, a depositare copia studio per l'ufficio

alla luce delle modifiche introdotte al codice di rito dall'art. 3 comma 10 d.lgs, n. 149/2022;

preso atto della facoltà rimessa alla scelta del magistrato istruttore dall'art. 127 ultimo comma c.p.c. di disporre che l'udienza si svolga a trattazione scritta secondo le modalità prescritte dall'art. 127 *ter* c.p.c.;

ritenuta l'applicabilità delle nuove disposizioni codicistiche (ricomprese tra le disposizioni generali contenute nel I libro del codice di rito) anche al rito lavoro/previdenza, risultando la diversa modalità di trattazione funzionale a garantire una maggiore efficienza ed un miglioramento della complessiva organizzazione dell'udienza;

ritenuto altresì che l'udienza cartolare possa essere utilizzata anche nella trattazione delle prime udienze lavoro, salva la facoltà del magistrato, all'esito della prima udienza cartolare, di disporre la comparizione personale delle parti ove ciò risulti opportuno in relazione alle specifiche

allegazioni contenute negli atti introduttivi, ovvero, vi sia una specifica richiesta dei difensori;

ritenuto che il procedimento in oggetto possa essere trattato con le modalità prescritte dall'art. 127 ter c.p.c.

DISPONE

che l'udienza sopra indicata per la discussione sull'istanza cautelare abbia svolgimento mediante lo **scambio di note di trattazione scritta**.

Indica la data di udienza sopra citata, **ore 7.00** come termine perentorio di scadenza per il deposito delle note di trattazione scritta.

INVITA

le parti alla leale collaborazione e quindi a depositare le note di trattazione scritta 5 giorni prima la data di udienza

Rappresenta che le note di trattazione scritta (sostitutive, nella sostanza, del verbale di udienza) **devono essere redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza**, attraverso una redazione per punti delle richieste a verbale e delle specifiche contestazioni sulle circostanze in fatto allegate dalla controparte, in assenza, pertanto, di ripetizioni in ordine alle deduzioni già formulate negli scritti introduttivi.

Evidenzia che il rispetto dei termini sopra indicati risulta funzionale a garantire il pieno contraddittorio ed invita, pertanto, le parti al rispetto della tempistica sopra indicata.

AVVERTE

che, previa verifica della rituale comunicazione del presente provvedimento, verrà adottato fuori udienza il provvedimento decisorio o necessario all'ulteriore corso del giudizio, ai sensi dell'art. 127 *ter* comma 3 c.p.c.;

che, nel caso in cui non risultino pervenute alla cancelleria note di trattazione entro le ore 7.00 del giorno d'udienza, la parte verrà considerata assente all'udienza;

che nell'ipotesi in cui nessuna delle parti risulti aver effettuato il deposito telematico delle predette note di trattazione entro il termine delle ore 7.00 del giorno d'udienza, si provvederà ai sensi dell'art. 181, comma 1, c.p.c.;

AVVERTE

che ciascuna delle parti può depositare motivata istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del presente provvedimento; il giudice provvede nei cinque giorni successivi con decreto non impugnabile e, in caso di istanza proposta congiuntamente da tutte le parti, dispone in conformità

Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti del presente provvedimento e per l'inserimento, nello storico del fascicolo, dell'annotazione "trattazione scritta".

Bari, 07/11/2023

Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela Vernia